Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVI | **Roma — Venerdì, 21 agosto 1925** | **Numero 193**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO:

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1674.**

REGIO DECRETO **10 luglio 1925, n. 1395.**

Trattamento di previdenza del personale telefonico dipendente dalle aziende private.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del 30 settembre 1920, n. 1405, per la determinazione del trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia gestiti dall'industria privata;

Visto il R. decreto n. 2137 del 27 settembre 1923;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, d'accordo col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il qui unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni e dal Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, per la esecuzione del disposto dagli articoli 7 ed 8 della legge 30 settembre 1920, n. 1405, circa la determinazione del trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia gestiti dall'industria privata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 113. — CASATI.

Regolamento per la previdenza a favore del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia esercitì dall'industria privata.

Art. 1.

Il contributo del 10 % sulle paghe, stipendi, assegni e indennità che, a norma dell'articolo 7 della legge 30 settembre 1920, n. 1405, è versato alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, sarà per una parte, pari al 6 %, a carico dei concessionari o dei subconcessionari riconosciuti dal Ministero delle comunicazioni e per la rimanente parte, pari al 4 %, a carico del personale.

La Cassa terrà in evidenza con separata contabilità in uno speciale fondo denominato « Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia eserciti dall'industria privata », tanto i contributi di cui al precedente comma, quanto le pensioni e gli assegni liquidati a norma del presente regolamento.

Nei casi preveduti dai successivi articoli 3 e 10, dai contributi predetti saranno prelevate le quote per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia e l'ulteriore trattamento previsto in tali casi, dal presente regolamento, costituisce il trattamento d'integrazione di cui all'art. 8 della legge; negli altri casi il trattamento previsto dal presente regolamento comprende il trattamento di assicurazione obbligatoria ed il trattamento integrativo.

Art. 2.

Non sarà iscritto al Fondo pensioni di cui al precedente articolo il personale assunto in servizio per la prima volta, dopo il 1° ottobre 1919, in età superiore a 55 anni se uomini, a 50 se donne. I versamenti fatti a favore di questi impiegati, dopo prelevati, ove ne sia il caso, i contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria a norma dei Regi decreti-legge 21 aprile 1919, n. 603; 27 ottobre 1922, n. 1479 (convertiti in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473) e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, verranno considerati come versamenti facoltativi a tutti gli effetti dei decreti medesimi.

Art. 3.

Se un iscritto al Fondo pensioni, si trovi contemporaneamente in altro rapporto d'impiego che importi l'obbligo dell'assicurazione a norma dei Regi decreti-legge 21 aprile 1919, n. 603; 27 ottobre 1922, n. 1479 (convertiti in legge con legge

17 aprile 1925, n. 473) e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, i relativi contributi obbligatori versati seguiranno le norme dell'assicurazione obbligatoria secondo i detti decreti fino ad un importo quindicinale che, cumulato con il contributo obbligatorio compreso nel 10 % di cui all'art. 1, non superi il contributo obbligatorio della più alta classe di stipendio, l'eventuale eccedenza seguirà le norme dell'assicurazione facoltativa di cui agli stessi decreti.

Art. 4.

Il diritto di liquidare le pensione è conseguito dagli addetti ai pubblici servizi di telefonia quando abbiano compiuto almeno venti anni di servizio, o, se appartengano al personale di commutazione, almeno 15 anni di servizio e si trovino inoltre in uno dei seguenti casi:

a) abbiano compiuto almeno 60 anni di età se uomini e 55 se donne, e abbandonino il servizio o ne siano stati dispensati dalle rispettive aziende;

b) siano riconosciuti inabili a continuare il servizio.

In caso di esonero dal servizio per inabilità dovuta a ferite o infermità contratte a causa del servizio, la pensione è liquidata qualunque sia l'età ed il numero degli anni di servizio.

Il diritto a liquidare la pensione per coloro che avevano l'obbligo dell'assicurazione a norma dei Regi decreti-legge 21 aprile 1919, n. 603; 27 ottobre 1922, n. 1479 (convertiti in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473) e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, può essere conseguito qualora cessino dal servizio presso aziende telefoniche, purchè siano raggiunte le condizioni per liquidarla a norma dei detti decreti, prima che si siano verificate le condizioni sopra indicate: in tal caso si applicano a loro favore le disposizioni dell'articolo 10.

Art. 5.

Gli anni di servizio utili per il conseguimento della pensione sono tutti quelli compiuti presso aziende esercenti servizi di telefonia, dopo il 1° agosto 1903.

Art. 6.

La misura della pensione si determina per il periodo di servizio fino al 1° ottobre 1919 in base agli effettivi versamenti fatti o riferiti fino a quel giorno nel conto individuale aperto presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e relativi accreditamenti, e per il periodo di servizio posteriore al 1° ottobre 1919 in ragione di tanti sessantesimi della media delle paghe, stipendi, assegni e indennità goduti nell'ultimo triennio e assoggettati a ritenuta, per quanti sono gli anni interi di servizio compiuti dopo il 1° ottobre 1919.

I versamenti eseguiti a norma dei decreti Luogotenenziali 29 aprile 1917, n. 670, e 24 luglio 1917, n. 1185, dalle aziende riconosciute come stabilimenti ausiliari, saranno per i cinque sesti accreditati sul conto individuale come versamenti facoltativi anteriori al 1° ottobre 1919.

Art. 7.

Se la pensione è liquidata per invalidità dovuta a ferite o infermità contratte a causa del servizio, la misura di essa, qualunque sia il numero degli anni di servizio, non potrà essere inferiore ad un terzo dell'ultima paga o stipendio.

Se la invalidità proviene da infortunio sul lavoro e si tratti di persone soggette all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni, la pensione assegnata in base al presente regolamento sarà ridotta ad una misura tale che, sommata con la rendita corrispondente alla indennità di infortunio non superi la retribuzione annua dell'assicurato.

Art. 8.

La invalidità è definita con gli stessi criteri fissati per l'assicurazione obbligatoria e deve risultare da un certificato medico debitamente autenticato per il quale la Cassa potrà stabilire un apposito formulario. La Cassa potrà chiedere che la invalidità sia accertata dai medici di sua fiducia.

Ogni contestazione relativa all'accertamento della invalidità sarà definita da un collegio di tre medici due dei quali designati dalle parti, e l'altro nominato d'accordo tra i due primi o, in difetto, dal medico provinciale.

Art. 9.

Il personale che cessa per qualsiasi causa dal prestare servizio presso aziende telefoniche senza avere acquistato diritto a pensione, ha facoltà di continuare per proprio conto il versamento di un contributo pari al 10 per cento dello stipendio medio percepito negli ultimi tre anni di servizio, purchè ne faccia dichiarazione scritta entro tre mesi dalla cessazione dal servizio.

Il contributo dovrà essere versato con le norme stabilite dalla Cassa e continueranno in tal caso ad avere vigore tutte le disposizioni del presente regolamento.

Se il personale che intende valersi della facoltà concessa dal presente articolo dopo aver cessato il servizio presso aziende telefoniche, abbia od acquisti la qualità di assicurato obbligatorio, può ottenere che i contributi obbligatori risultanti dalle tessere a lui intestate e corrisposti dal suo datore di lavoro a norma dei Regi decreti-legge 21 aprile 1919, numero 603; 27 ottobre 1922, n. 1479 (convertiti in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473) e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, gli siano computati in conto del contributo da corrispondersi a norma del precedente comma.

Art. 10.

Il personale che cessa dal prestare servizio presso aziende telefoniche senza avere acquistato diritto a pensione e non intenda valersi della facoltà concessa dal precedente articolo o, dopo aver usato di tale facoltà, sospende in qualunque momento il versamento del contributo, ha diritto che siano a lui accreditati con le norme seguenti i sette decimi dell'importo di tutti i contributi corrisposti a norma dell'art. 7 della legge 30 settembre 1920, n. 1405.

Il contributo suddetto sarà accreditato con le date dei rispettivi versamenti nella forma dei versamenti facoltativi, salvo per il personale soggetto all'obbligo di assicurazione secondo i Regi decreti-legge 21 aprile 1919, n. 603; 27 ottobre 1922, n. 1479 (convertiti in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473) e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e per la parte corrispondente al contributo obbligatorio fissato dai decreti suddetti, che sarà accreditato nella forma dei versamenti obbligatori.

Per il personale femminile che cessa dal servizio per causa di matrimonio, potrà farsi luogo, su richiesta della interessata da presentarsi entro sei mesi dalla cessazione dal servizio, alla restituzione senza interessi dell'intero contributo versato, fatta eccezione della parte di contributo che deve essere accreditato, a termini dei Regi decreti-legge 21 aprile 1919, n. 603; 27 ottobre 1922, n. 1479 (convertiti in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473) e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, a favore della assicurata nella forma dei versamenti obbligatori.

Art. 11.

La vedova dell'agente morto dopo venti anni di servizio utile o del pensionato che abbia contratto matrimonio durante il servizio, ha diritto ad una pensione di riversibilità nella misura stabilita dall'articolo seguente quando non sia stata pronunciata e non sia passata in giudicato sentenza di se-

parazione personale per di lei colpa e quando inoltre nel caso che il matrimonio sia stato contratto dopo che l'agente aveva compiuto l'età di 50 anni, esso sia di due anni almeno anteriore al giorno della cessazione dal servizio, ovvero sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente, oppure la morte sia dovuta a causa di servizio.

Gli orfani dell'agente morto dopo 20 anni di servizio utile, e quelli del pensionato che abbia contratto matrimonio durante il servizio, hanno diritto alla pensione finchè siano minorenni, e le figlie minorenni siano inoltre nubili.

In caso di morte di donna addetta ai servizi telefonici che abbia 20 anni di servizio utile, la pensione spetta al marito al cui mantenimento provvedeva la defunta purchè inabile al lavoro. In mancanza del marito o quando questi non abbia diritto alla pensione di riversibilità, questa spetta ai figli minorenni della iscritta ed alle figlie minorenni e nubili, anche se il padre sia vivente.

Per il personale addetto ai servizi di commutazione il periodo di 20 anni indicato nei comma precedenti è ridotto a 15 anni.

Se la morte è avvenuta in servizio o per cause del servizio, alle persone di famiglia indicate nei comma precedenti spetta la pensione qualunque sia il numero degli anni di servizio prestati.

Art. 12.

La pensione alla vedova, o agli orfani minorenni, nei casi previsti all'articolo precedente, è stabilita in una aliquota della pensione che a norma del precedente articolo 4 sia stata liquidata, o sarebbe spettata all'agente stesso in corrispondenza al periodo di servizio posteriore al 1° ottobre 1919.

L'aliquota si determina con riguardo allo stato di famiglia secondo le norme dei primi tre comma dell'art. 8 del decreto-legge del 23 ottobre 1919, n. 1970, modificato dal decreto-legge 21 novembre 1923, n. 2480; quando la quota mensile della pensione così calcolata risulti inferiore a 50 lire, essa viene elevata a tale misura per i primi sei mesi.

Oltre alla pensione suddetta, nel caso in cui la morte avvenga prima che l'assicurato abbia liquidato il proprio conto individuale presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, spetta alla famiglia il rimborso dei contributi versati nel conto stesso nel ruolo dei contributi riservati, in conformità della legge sulla Cassa nazionale medesima.

Art. 13.

La pensione alle persone di famiglia indicate nell'art. 11, superstiti dell'agente che abbia perduta la vita per causa di servizio, è stabilita con le norme dell'art. 12 e in base a non meno di venti anni di servizio compiuti dopo il 1° ottobre 1919 anche se la durata dei servizi effettivi sia inferiore; con la liquidazione di tale pensione cessa il diritto al rimborso di cui all'ultimo comma dell'art. 12.

Art. 14.

Alla vedova, o in mancanza di essa e quando essa non vi abbia diritto, ai figli minorenni dell'addetto ai pubblici servizi di telefonia, ed al marito inabile al lavoro al cui mantenimento provvedeva la defunta od ai figli minorenni della donna addetta ai servizi stessi, spetta, in caso di morte dell'iscritto prima che siano compiuti venti anni di servizio utile, o quindici anni se si tratti di personale addetto ai servizi di commutazione, una indennità per una volta tanto.

Tale indennità consiste in una somma uguale a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio utile.

Con il pagamento di tale indennità la Cassa è esonerata da ogni altro obbligo verso la famiglia sia in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria a termini dei Regi decreti-legge 21 aprile 1919, n. 603; 27 ottobre 1922, n. 1479 (convertiti in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473) e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, sia in dipendenza dei versamenti fatti sul conto individuale per il periodo 1° agosto 1903-1° ottobre 1919.

In nessun caso però la indennità può essere inferiore a 300 lire; nè può essere inferiore alla somma dei contributi versati per il periodo 1° agosto 1903-1° ottobre 1919 nel conto individuale e riservati a favore della famiglia.

Art. 15.

Alla fine di ciascun esercizio sarà accreditato al fondo pensioni la quota degli interessi che la Cassa ricava dall'impiego di tutti i suoi capitali nella misura media percentuale che accredita su tutti gli altri fondi assicurativi della Cassa. Saranno addebitate al fondo pensioni le spese d'amministrazione che saranno stabilite annualmente dalla Cassa in una percentuale degli incassi e sottoposte alla approvazione del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 16.

Ogni cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 1921, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali compila il bilancio tecnico del fondo di cui all'art. 1 e ne dà comunicazione al Ministero delle comunicazioni e a quello dell'economia nazionale.

Sulla base delle risultanze del bilancio tecnico i Ministeri suddetti promuoveranno, ove ne sia il caso, i provvedimenti necessari per un aumento del contributo o per un miglioramento del trattamento di previdenza stabilito dal presente regolamento.

Art. 17.

Per tutto quanto non è specialmente contemplato dal presente regolamento, ed in particolare per quanto si riferisce alla liquidazione e pagamento delle pensioni ed assegni, alle penalità per la inadempienza del versamento dei contributi ed alle controversie nascenti dal presente regolamento fra la Cassa e i concessionari o loro dipendenti, si intendono richiamate le disposizioni del decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3184, e relativo regolamento.

Art. 18.

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, eccezione fatta per quelle disposizioni per le quali è stabilita una diversa decorrenza e salvo il diritto alla liquidazione delle pensioni a favore del personale che, dopo la pubblicazione della legge n. 1105 del 30 settembre 1920, abbia cessato di appartenere alle Società per inabilità o per aver raggiunto il numero di anni stabilito per conseguire la pensione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 1675.

REGIO DECRETO 18 giugno 1925, n. 1396.

Inclusione dell'abitato di Torredura fra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445, e il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo;

A norma dell'art. 7 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, ed a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 (titolo IV), agli abitati indicati nella tabella *D*) allegata alla legge stessa è aggiunto l'abitato di Torredura, frazione del comune di Ascea (Salerno).

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 114. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1676.

REGIO DECRETO 2 luglio 1925, n. 1397.

Modificazioni alla tabella B annessa al regolamento 21 agosto 1922, n. 1522, riflettente le tasse d'ingresso nei monumenti, musei, gallerie e scavi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la tabella *B*, annessa al regolamento approvato con il Nostro decreto 21 agosto 1922, n. 1522;
Veduto l'articolo 2 del Nostro decreto-legge 5 aprile 1925, n. 558;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La tabella *B*, annessa al regolamento approvato con R. decreto 21 agosto 1922, n. 1522, indicante gli istituti che rilasciano tessere di abbonamento e di libero ingresso, è modificata come segue:

Ancona: Museo archeologico.
Bologna: Pinacoteca.
Firenze: Galleria degli uffizi.
Firenze: Museo nazionale.
Firenze: Museo archeologico.
Milano: Pinacoteca di Brera.
Modena: Galleria Estense.
Napoli: Museo nazionale.
Palermo: Museo nazionale.
Parma: Museo di antichità.
Parma: Pinacoteca.
Perugia: Soprintendenza all'arte medioevale e moderna.
Roma: Foro Romano e Palatino.
Roma: Galleria d'arte moderna.
Roma: Galleria Borghese.
Roma: Museo nazionale romano.
Roma: Galleria d'arte antica.
Siena: Soprintendenza all'arte medioevale e moderna.
Siracusa: Museo archeologico.
Torino: Museo di antichità.
Torino: Pinacoteca.
Urbino: Galleria nazionale delle Marche.
Venezia: Regie gallerie.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 115. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1677.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 luglio 1925, n. 1405.

Estensione agli ufficiali e sottufficiali della Regia marina, rimasti privi di impiego e di pensione di guerra, delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 7 giugno 1925, n. 887.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina;
Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 1° febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sulla riforma tecnico-giuridica delle norme vigenti sulle pensioni di guerra, e successive modificazioni;
Visto il decreto Luogotenenziale 2 aprile 1916, col quale viene disposto che la dichiarazione di congedo assoluto tiene luogo del decreto di collocamento a riposo per gli ufficiali di complemento di milizia territoriale e per i militari di truppa di terra e di mare e della Regia guardia di finanza, resi permanentemente inabili al servizio;
Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59, sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 20 aprile 1920, n. 453, relativo alla sistemazione degli ufficiali esuberanti per riduzioni di ruoli organici, e successive modificazioni, esteso agli ufficiali della Regia marina con R. decreto 22 aprile 1920, n. 472, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative approvate con R. decreto 21 agosto 1921, n. 1525, sullo stato dei sottufficiali della Regia marina, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato con R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5860, e successive modificazioni;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la marina, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono estese agli ufficiali ed ai sottufficiali della Regia marina che si trovano nelle condizioni degli ufficiali e dei sottufficiali del Regio esercito previste nel R. decreto-legge numero 887 in data 7 giugno 1925, le disposizioni contenute nel decreto stesso per la sistemazione degli ufficiali già in servizio attivo permanente rimasti sprovvisti di impiego e di pensione per la cessazione dell'invalidità di guerra, e per la reiscrizione nei quadri degli ufficiali delle categorie in congedo già invalidi di guerra, nonchè per la sistemazione dei sottufficiali di carriera venuti a trovarsi in condizioni analoghe.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 120. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1678**.

REGIO DECRETO 24 maggio 1925, n **1409**.

Modificazioni agli articoli 17 e 42 del regolamento per la pesca di mare approvato col R. decreto 3 novembre 1882, n. 1090.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 23 della legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca ed i pescatori;
Visto l'art. 2 della legge 4 marzo 1877, n. 3706;
Visto il parere del Comitato consultivo per la pesca e quello del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri:
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 17 e 42 del regolamento per l'esecuzione della legge 4 marzo 1877, n. 3706, sulla pesca, nella parte riguardante la pesca marittima, approvato con R. decreto 13 novembre 1882, n. 1090, sono sostituiti i seguenti:

« Art. 17. — Per gli effetti dell'art. 3 della legge, è considerato pesce novello quello che non raggiunge la lunghezza di 7 centimetri dall'apice del muso al punto medio della congiungente dei due lobi della pinna codale.

« L'indicata misura è estesa a 12 centimetri per il Gobius ophiocephalus (Go), la Platessa passer (Passera), la Chrysophrys aurata (orata), i Mugil in genere (Muggini), ed a 25 centimetri per l'anguilla, nei cui riguardi la lunghezza sarà misurata dall'apice del muso al vertice della coda.

« La cattura del fregolo e del pesce novello a scopo di alimentazione o altro è vietata nelle lagune, negli stagni salsi litoranei, nel tratto estremo e negli estuarii dei fiumi, nei canali comunicanti col mare, fin dove giunge l'acqua salsa, nonchè nelle zone di mare esterne alle loro foci e bocche in genere, sino a 400 metri tanto davanti che lateralmente ad esse.

« Tale divieto, sentito il Comitato consultivo di pesca, può essere esteso, mediante decreto Reale, con o senza limitazione di tempo, a qualunque tratto di litorale o zona di mare, chiuso o aperto, ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, per riservare il novellame a scopi di piscicoltura o vallivi, o per ripristinare la pescosità di acque intensivamente sfruttate, sia in genere che limitatamente ad una o alcune specie di pesci.

« Col divieto di cattura va connesso quello di trasporto e di commercio ».

« Art. 42. — Nelle acque soggette alla giurisdizione delle Capitanerie di porto di Viareggio e di Livorno, sono permessi ovunque, nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, la pesca ed il commercio delle anguille da montata (cieche), quantunque non abbiano le dimensioni stabilite dal precedente art. 17 ».

Art. 2.

Le infrazioni ai divieti previsti nel presente decreto saranno considerate, agli effetti penali, quali infrazioni all'art. 3 della legge 4 marzo 1877, n. 3706.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 58 del regolamento approvato con R. decreto 28 ottobre 1922, n. 1647, e l'art. 41 del regolamento approvato con R. decreto 13 novembre 1882, n. 1090, sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 127. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1679**.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 luglio 1925, n. **1415**.

Approvazione di norme transitorie per l'applicazione del regolamento per gli esami di Stato approvato con R. decreto 29 giugno 1924, n. 1388.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909;
Veduto il R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585;
Veduto il R. decreto 29 giugno 1924, n. 1388;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella sessione dell'anno 1925 sono sedi degli esami di Stato tutte le università e gli istituti superiori di cui alle tabelle *A* e *B* del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

I candidati possono sostenere gli esami in qualunque sede, salvo il disposto del seguente articolo per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di architetto.

I professori di ruolo componenti le Commissioni per la sessione dell'anno 1925 non debbono tutti appartenere alla università o istituto sede di esami.

Art. 2.

Nella sessione dell'anno 1925 gli esami di Stato si svolgono in conformità delle seguenti disposizioni:

1° gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo consistono in una prova orale pratica di medicina e in una prova orale pratica di chirurgia, con le norme stabilite dagli articoli 40 e 41 del R. decreto 29 giugno 1924, n. 1388, senza l'obbligo, per la prova di medicina, dell'esecuzione delle ricerche di laboratorio.

Le Commissioni esaminatrici sono composte di sei membri, dei quali quattro professori di ruolo, un libero docente ed una persona estranea all'insegnamento universitario. Le Commissioni si suddividono in due Sottocommissioni;

2° gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di chimico consistono nella prova pratica di cui all'articolo 49 del R. decreto 29 giugno 1924, n. 1388, e in una prova orale, della durata di non meno di trenta minuti, nella quale si svolge una discussione intorno agli argomenti della prova pratica.

Le Commissioni esaminatrici sono composte di cinque membri, dei quali tre professori di ruolo, un libero docente e una persona estranea all'insegnamento universitario;

3° gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista consistono nella prova di cui all'art. 52 del R. decreto 29 giugno 1924, n. 1388, e in una prova orale di non meno di trenta minuti riguardante l'illustrazione del contenuto della farmacopea.

Le Commissioni esaminatrici sono composte di cinque membri, dei quali tre professori di ruolo, un libero docente e una persona estranea all'insegnamento universitario;

4° gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere consistono nella prova di cui alla lettera *b*) dell'art. 55 del R. decreto 29 giugno 1924, n. 1388, sopra temi che sono scelti da ciascuna Commissione, e nella prova orale di cui all'art. 60 dello stesso decreto.

I laureati in fisica sono tenuti a sostenere tutte le prove di cui agli articoli 55, 60 e 61 del R. decreto 29 giugno 1924, n. 1388.

I temi scritti e grafici sono scelti dalle singole Commissioni.

Le Commissioni esaminatrici sono composte di dieci membri dei quali: sei professori di ruolo, due liberi docenti e due estranei all'insegnamento universitario;

5° gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di architetto consistono nelle prove di cui agli articoli 63, 64 e 65 del R. decreto 29 giugno 1924, n. 1388.

Le prove estemporanee grafiche vertono su temi scelti dalla Commissione.

Per la composizione della Commissione esaminatrice valgono le disposizioni dell'art. 8, n. 6, del decreto sopra citato.

Gli esami si svolgono soltanto nella sede di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 138. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1680.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1925, n. 1416.

Assimilazione dei praticanti delle imposte assunti nelle nuove Provincie dopo l'armistizio, e degli allievi di 3ª classe addetti ai servizi contabili-finanziari della cessata Amministrazione di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visti i Reali decreti 11 gennaio 1923, n. 115; 18 febbraio 1923, n. 440; 23 dicembre 1923, n. 2829; 19 giugno 1924, numero 1616; 30 ottobre 1924, n. 1842; 7 dicembre 1924, n. 2162;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I praticanti delle imposte attualmente in servizio, assunti nelle nuove Provincie dopo l'armistizio, ove siano riconosciuti meritevoli, a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze, sono nominati Procuratori di 2ª classe (grado 11°) a decorrere dal 1° dicembre 1923, e con anzianità decorrente dal 1° luglio 1920 o dalla posteriore assunzione in servizio, sia all'effetto dell'attribuzione degli stipendi, che a quello del computo del servizio richiesto per l'applicazione dell'art. 35 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e inscritti nell'elenco di cui all'art. 9 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440.

Art. 2.

Gli allievi di 3ª classe provenienti dalla cessata Amministrazione di Fiume, attualmente addetti ai servizi contabili finanziari, i quali siano stati mantenuti in servizio in seguito alla revisione di cui all'art. 20 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, semprechè sieno ritenuti meritevoli, sono nominati alunni di ragioneria (grado 13°, gruppo *C*) con effetto dal 1° dicembre 1924, se a tale data abbiano maturato il periodo prescritto dagli ordinamenti dell'Amministrazione di Fiume per il passaggio in ruolo, e con anzianità decorrente dal giorno di compimento del periodo stesso, ed inscritti nell'elenco di cui all'art. 9 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440.

Gli allievi di 3ª classe che matureranno il periodo anzidetto dopo il 1° dicembre 1924, verranno collocati allo stipendio iniziale del grado di cui al precedente comma.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 134. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1681.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1925, n. 1417.

Trasporto di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, per acquisto di padiglioni Döcker da destinare all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 giugno 1925, n. 869;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 394-*bis* (nuovo) - Assegnazione straordinaria per l'acquisto di 3 padiglioni Döcker da destinare all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta . . L. 210,000

In diminuzione:

Cap. n. 168 - Spese e passività relative ai beni provenienti da eredità vacanti, ecc. . . L. 30,000
Cap. n. 262 - Indennità agli impiegati ed agenti doganali per servizi notturni, ecc. . . » 180,000

Totale diminuzioni L. 210,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 135. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1682.

REGIO DECRETO 24 maggio 1925, n. 1380.

Contributo scolastico del comune di Vittorio Veneto.

N. 1380. R. decreto 24 maggio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Vittorio Veneto della provincia di Treviso deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, viene fissato in L. 153,740.35 a decorrere dal 1° gennaio 1925.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1925.

Numero di pubblicazione 1683.

REGIO DECRETO 24 giugno 1925, n. 1381.

Contributo scolastico del comune di Villafranca Veronese.

N. 1381. R. decreto 24 giugno 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Villafranca Veronese della provincia di Verona, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, viene fissato in L. 43,005.13 a decorrere dal 1° luglio 1924.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1925.

Numero di pubblicazione 1684.

REGIO DECRETO 10 luglio 1925, n. 1385.

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile Elisa Paini Credaro, in Montagna.

N. 1385. R. decreto 10 luglio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile Elisa Paini Credaro, in Montagna, viene eretto in Ente morale ed è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1925.

Numero di pubblicazione 1685.

REGIO DECRETO 29 luglio 1925, n. 1402.

Modificazioni allo statuto del Regio collegio della SS. Annunziata, in Firenze.

N. 1402. R. decreto 29 luglio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene modificato l'art. 29 dello statuto organico del Regio collegio della SS. Annunziata, in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1925.

Numero di pubblicazione 1686.

REGIO DECRETO 24 maggio 1925, n. 1401.

Contributo scolastico del comune di Spresiano.

N. 1401. R. decreto 24 maggio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Spresiano della provincia di Treviso deve annualmente versare alla Regia tesoreria

dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, è fissato in L. 13,539.61 a decorrere dal 1° gennaio 1925.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1925.

Numero di pubblicazione 1687.

REGIO DECRETO 28 maggio 1925, n. 1400.
Contributo scolastico del comune di Pieve di Soligo.

N. 1400. R. decreto 28 maggio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per le finanze, il contributo scolastico che il comune di Pieve di Soligo della provincia di Treviso deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, è fissato in L. 12,422.22 a decorrere dal 1° gennaio 1925.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1925.

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1925.
Nomina del Commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa di risparmio di Velletri.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduti la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie III) sull'ordinamento delle Casse di risparmio ed il regolamento per l'esecuzione di essa approvato con R. decreto 21 gennaio 1897, n. 43;

Veduta la lettera in data 10 agosto 1925, con la quale il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Velletri rassegna le proprie dimissioni;

Veduti gli atti dell'ispezione compiuta nel giugno 1925 all'istituto predetto;

Considerata l'urgente necessità di provvedere alla gestione dell'Ente ed al suo riordinamento;

Decreta:

Il sig. comm. Alfredo Maraldi, capo divisione nel Ministero dell'economia nazionale, è nominato Commissario straordinario per la gestione della Cassa di risparmio di Velletri.

Roma, addì 14 agosto 1925.

Il Ministro: Belluzzo.

DECRETO PREFETTIZIO 21 maggio 1925.
Proroga di poteri del Commissario straordinario di Castelponzone.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Veduto il R. decreto 22 febbraio 1925, col quale veniva sciolto il Consiglio comunale di Castelponzone e nominato Regio commissario il signor dott. Lorenzo Prosperi, consigliere di Prefettura;

Ritenuto che il predetto Commissario non ha ancora compiuta la sistemazione dell'amministrazione affidatagli e di tutti i servizi dipendenti, e che pertanto si rende necessaria la proroga dei poteri affidatigli per altri tre mesi;

Visto l'art. 323 della vigente legge comunale e provinciale modificata dall'art. 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

E' prorogata di tre mesi la ricostituzione del Consiglio comunale di Castelponzone.

Cremona, addì 21 maggio 1925.

Il Prefetto: Rossi.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 2 corrente in Castel di Lama Piattoni, provincia di Ascoli Piceno, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 15 agosto 1925.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione delle obbligazioni del prestito Blount.

L'estrazione delle obbligazioni del prestito Blount per l'ammortamento al 1° ottobre p. v. non avrà luogo, giacchè ai termini della convenzione stipulata il 12 aprile 1865 tra il cessato Governo Pontificio e i signori Edoardo Blount e C., è stato provveduto all'ammortamento stesso mediante acquisti.

Roma, 17 agosto 1925.

p. *Il direttore generale*: Bruni.

Il direttore capo divisione: Borgia.

Smarrimento di ricevute.

(*2ª pubblicazione*). (Elenco n. 8).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentate per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 35 — Data della ricevuta: 21 agosto 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cagliari — Intestazione della ricevuta: Bandini Claudio di Salvatore, per conto proprio — Titoli del debito pubblico nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 20 consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 263 — Data della ricevuta: 7 maggio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione della ricevuta: Tasca Clotilde fu Angelo, per conto dei minori Elvira ed Ermanno Cannizzaro — Titoli del debito pubblico nominativi n. 2 — Ammontare della rendita L. 865 consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 491 — Data della ricevuta: 23 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Pompili Alberto — Titoli del debito pubblico nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 325 consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1925.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 8 agosto 1925.

Il direttore generale: Cirillo.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 3)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentreche dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	645021	367.50	Sindico Giovanni-Luigi fu Giovanni, dom. a Spezia (Genova); con usufrutto vitalizio a *Colotto Giovanna* fu Giovanni, ved. di Sindico Giovanni, dom. a Spezia.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a *Collotto Angela-Giovanna* fu Giovanni, ved. di Sindico Giovanni, dom. a Spezia.
Cons. 5 %	238958	260 —	Sindico Carlo fu Giovanni-Luigi, minore sotto la patria potestà della madre De Ferrari Giulia, ved di Sindico Giovanni-Luigi dom. a Spezia (Genova); con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	238957	260 —	Sindico Maria fu Giovanni-Luigi, minore, ecc., come la precedente; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
3.50 % »	626733 636088	35 — 35 —	Fortunato *Angelina* fu Antonio, nubile domiciliata a Giffoni Sei Casali (Salerno).	Fortunato *Angela-Maria*, nubile ecc. come contro.
Cons. 5 %	380519	475 —	*Devana* Francesco di Ester, minore sotto la tutela legale della madre *Devana* Ester di Giuseppe, dom. in Biella (Novara).	*Dovana* Francesco di Ester, minore sotto la tutela legale della madre *Dovana* Ester di Giuseppe dom. come contro.
3.50 %	804394	105 —	*Meraviglia Pia* di Emilio, moglie di De Stefano Andrea dom. a Troia (Foggia).	*Maraviglia Maria-Pia* di Emilio, moglie ecc., come contro.
Cons. 5 %	324158	50 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
3.50 %	714359	7 —	Torizzano Lucia fu Tomaso, ved. di *Barbando* Angelo, dom. in Castellamonte (Torino).	Torizzano Lucia fu Tomaso, ved. *Babando* Angelo *o Giuseppe-Angelo*, dom. come contro.
»	687976	49 —	Torizzano Lucia fu Tomaso, ved. di Babando Angelo, dom. a Castellamonte (Torino).	Torizzano Lucia fu Tomaso, ved. di Babando Angelo *o Giuseppe-Angelo*, dom. come contro.
Buono Tesoro triennale 12ª emissione	9	Cap.le 26,000 —	Trenti Pia fu *Spartaco*, moglie di Manfredi Enea, vincolata.	Trenti Pia fu *Gaetano*, moglie di Manfredi Enea, vincolata.
Buoni Tesoro settennali 1ª serie	2133 2157	» 3,500 — » 2,500 —	*Balmaso* Eugenia di Giovanni-Pietro, moglie di Lavio Michele.	*Balmas* Eugenia di Giovanni-Pietro, moglie ecc., come contro.
Cons. 5 %	196221	250 —	Ageno *Angelo* fu Biagio, dom. a Genova.	Ageno *Angela* o *Maria-Angela* fu Biagio, *vedova di Francesco Marchese*, dom. a Genova.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 18 luglio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 3ª Pubblicazione (Elenco n. 4)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 % »	549782 608681	35 — 35 —	Pignatelli della Leonessa *Argentina* fu Luigi, moglie di Carelli Luigi fu Giuseppe, domiciliata a Napoli, vincolata.	Pignatelli della Leonessa *Maria-Argentina* fu Luigi, moglie ecc. come contro, vincolata.
Buono Tesoro quinquennale 9ª emissione	493	Cap.le 17,500 —	Panizzon *Teresa-Irene* e *Maria*, fu Adolfo, minori sotto la tutela di Panizzon Antonio.	Panizzon *Irene-Maria* e *Maria-Assunta* fu Adolfo, minori, ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 8ª emissione	625	» 21,500 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Cons. 5 %	318893	1,315 —	Fiorini Maria moglie di Dellera Amilcare, Alberto, Emilio, Eugenia moglie di Grassi Achille ed Adelaide di Fiorenzo, quest'ultima minore sotto la patria potestà del padre e figli nascituri da Mombelli Dina fu Gerolamo Giuseppe moglie di Fiorini *Vincenzo* fu Giovanni rappresentati dal curatore speciale Castiglioni Baldassarre fu Carlo tutti eredi indivisi di Mombelli Gerolamo, Giuseppe fu Luigi, domic. a Brescia.	Fiorini Maria moglie di Dellera Amilcare, Alberto, Emilio, Eugenia moglie di Grassi Achille ed Adelaide di Fiorenzo, quest'ultima minore sotto la patria potestà del padre e figli nascituri da Mombelli Dina fu Gerolamo-Giuseppe moglie di Fiorini *Fiorenzo* fu Giovanni, rappresentati, ecc., come contro.
3.50 %	101426	49 —	*Villa Maria* di Antonio, moglie di Pomella Francesco, domic. a Galliate (Novara).	*Vella Anna-Maria* di Antonio, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	174303	235 —	Marsigliani Vera fu Aroldo, *nubile*, domic. in Ancona.	Marsigliani Vera fu Aroldo, *minore sotto la patria potestà della madre Rossi Zilde di Antonio, vedova di Marsigliani Aroldo*, domic. in Ancona.
»	14257	1,060 —	Salvo Giuseppina e *Stefanina* di Arnoldo, minore sotto la patria potestà del padre, domic. in Napoli.	Salvo Giuseppina e *Stefania* di Arnoldo, minore ecc. come contro.
3.50 %	791311	339.50	*De Capua* Enrico, Bianca e *Maria*, fu Michele, minori sotto la patria potestà della madre Lanzillo Ester fu Enrico, vedova di *De Capua* Michele, domic. a Napoli.	*de Capoa* Enrico, Bianca e *Mario* fu Michele, minori sotto la patria potestà della madre Lanzillo Ester fu Enrico, vedova di *de Capoa* Michele, *moglie di Scamardella Vincenzo*, domic. a Napoli.
Cons. 5 %	195643	220 —	Zenoni Maria detta Elisa di Giovanni, *nubile*, domic. a Merate (Como).	Zenoni Maria detta Elisa, *minore sotto la patria, potestà del padre* dom. a Merate (Como).

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 25 luglio 1925

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad 11 posti gratuiti nel Regio istituto dei sordomuti di Roma.

E' aperto un concorso a n. 11 posti e a quelli in più, che si rendessero vacanti nelle due sezioni del Regio istituto dei sordomuti di Roma per i sordomuti nati nella provincia di Roma ed il cui mantenimento è a carico dell'Amministrazione provinciale.

Le domande dovranno pervenire al presidente dell'Istituto, via Nomentana, n. 40, non più tardi del 30 corrente corredate dai documenti seguenti:

1. Fede di nascita dalla quale risulti che il richiedente ha compiuto l'ottavo anno di età e non oltrepassato l'undicesimo.
2. Certificato medico comprovante:
   a) la sordità ed il mutismo, se congeniti o sopraggiunti ed in questo caso, la malattia che li ha provocati;
   b) la vaccinazione subita o la superata malattia di vaiuolo naturale;
   c) l'attitudine all'istruzione;
   d) la buona costituzione fisica, scevra specialmente da malattie d'indole contagiosa;
3. Certificato rilasciato dal sindaco, di povertà assoluta o di gravi imbarazzi finanziari della famiglia del sordomuto;
4. Titoli di benemerenza della famiglia del sordomuto;
5. Obbligazione del padre o di chi ne fa le veci, di ritirare l'alunno o l'alunna a qualunque richiesta della direzione.

Tanto la domanda quanto i documenti per concorrere potranno essere presentati in carta libera, previa la costatata povertà a norma di legge.

La definitiva accettazione dell'alunno o dell'alunna dipenderà dal risultato di una visita medica cui dovranno essere sottoposti tutti i sordomuti al momento della loro presentazione all'Istituto.

Roma, 5 agosto 1925.

Il Presidente.

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esame a sette posti di primo segretario nel ruolo del personale di concetto delle ragionerie centrali, in applicazione dell'art. 45, 2° comma, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290; 14 giugno 1923, numero 1896; 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 3084, e 8 maggio 1924, n. 843;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a sette posti di primo segretario nel ruolo del personale di concetto delle ragionerie centrali tra funzionari dei gradi 10° e 11° del medesimo ruolo, i quali, alla data del presente decreto, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio, ovvero sei anni se muniti di laurea, valutabili ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, dell'art. 65 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 59 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e dall'art. 9 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono presentare entro il termine di venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ai capi di servizio da cui direttamente dipendono, domanda su carta da bollo da L. 3, diretta, per via gerarchica, al Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato).

I laureati che possono essere ammessi al concorso con l'anzianità di servizio ridotta, di cui al precedente art. 1, uniranno alla domanda il diploma originale di laurea od una copia autentica di esso.

Coloro che, durante la guerra 1915-1918, abbiano prestato servizio in reparti combattenti in qualità di militari o assimilati, presenteranno, insieme alla domanda, il certificato della competente autorità militare, dal quale risulti la durata e la qualità del servizio anzidetto, ivi compresi, eventualmente, i periodi di cui ai due ultimi comma dell'art. 43 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Le domande degli aspiranti dovranno essere debitamente protocollate dall'autorità ricevente, che ne curerà l'immediata trasmissione al Ministero.

Art. 3.

Ove siano riconosciuti meritevoli di essere ammessi all'esame dal competente Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2°, del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, i candidati dovranno sostenere tre prove scritte e una orale sulle materie specificate nell'unito programma. Una delle prove scritte sarà di carattere pratico e verterà sulle materie di cui alla parte III del programma.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato) nei giorni 9, 10 e 11 novembre 1925.

Le prove orali avranno luogo nella stessa sede in giorni da determinarsi.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un consigliere di Stato, presidente, di un consigliere della Corte dei conti, di un direttore capo di ragioneria di 1ª classe, di un funzionario della carriera amministrativa del Ministero e delle Intendenze di finanza di grado non inferiore al sesto e di un funzionario del ruolo di concetto delle ragionerie centrali al grado 6°.

Eserciterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di grado non inferiore al 9°.

Art. 5.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove di esame si applicano le disposizioni del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato. Per l'ammissione alla prova orale e per la formazione della graduatoria dei vincitori si osserveranno le norme di cui agli articoli 6 (1°, 2° e 5° comma) e 7 (1° a 3° comma del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1896, nonchè il disposto dell'art. 9 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, in quanto applicabili.

A parità di merito sarà osservato il disposto dell'art. 203 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 luglio 1925.

Il Ministro: VOLPI.

Programma dell'esame di concorso per la promozione al grado di primo segretario nel ruolo del personale di concetto delle ragionerie centrali.

PARTE I.

Economia politica.

Concetto e definizioni dell'economia politica. Origini e sviluppo storico. Le scuole economiche.

L'equilibrio economico; domanda e offerta; coefficienti di fabbricazione; analisi del costo di produzione; teorema delle utilità marginali. Manifestazione dei fenomeni economici in regime di concorrenza e di monopolio. Il valore.

I fattori della produzione e la sua organizzazione.

La moneta. I cambi. Lo scambio internazionale. Il credito e le banche. Le borse.

Teoriche della rendita, dell'interesse, del profitto, del salario. Monopoli e sindacati.

Nozioni di politica commerciale: la tesi protezionista, la tesi del libero scambio, il sistema dei trattati.

Scienza delle finanze.

Concetto e definizione della scienza delle finanze, sua attinenza con le scienze economiche.

Le spese pubbliche: Funzioni dello Stato. L'influenza dello sviluppo della civiltà sulle spese pubbliche. Guarentigie costituzionali ed amministrative nella determinazione delle spese pubbliche.

Le entrate ordinarie: Il demanio fiscale, le contribuzioni speciali e tasse, le contribuzioni generali o imposte.

Teoria generale delle imposte: concetto; la capacità contributiva. I principi giuridici dell'imposizione. Fonte d'imposta; la pressione tributaria e suoi effetti economici; il fenomeno della percussione; traslazione, incidenza, evasione. Imposte proporzionali e progressive. Classificazione delle imposte personali e reali, dirette ed indirette. Le imposte dirette: sul patrimonio (unica e complementare); sui terreni, sui fabbricati, sulla ricchezza mobiliare e sui redditi del lavoro. Le imposte generali sul reddito. Le imposte indirette sui consumi e sugli affari.

Le entrate straordinarie: Alienazione del demanio fiscale. La carta moneta. Contribuzioni straordinarie. I prestiti pubblici. Consolidati e redimibili. Ammortamenti e conversione del debito pubblico. Ordinamento del debito pubblico italiano. Il debito fluttuante: natura e forma ed uffici. Anticipazioni, emissione di biglietti di Stato, buoni del Tesoro. Conti correnti fruttiferi con la Cassa depositi e prestiti.

Statistica.

Concetto e definizione della statistica. Sue relazioni con altre dottrine. Partizione della statistica.

Teoria statistica generale. L'osservazione statistica; procedimenti tecnici. L'induzione statistica; procedimenti logici.

Teoria statistica della popolazione.

PARTE II.

Diritto costituzionale.

Nozione e genesi dello Stato. Fonti del diritto costituzionale italiano. Teorie fondamentali.

Il Capo dello Stato. Prerogative della Corona. Attribuzioni della Corona in rapporto ai poteri dello Stato.

Il potere legislativo. Nozione di rappresentanza. Fondamento giuridico della funzione elettiva. Sistemi elettorali. La funzione legislativa. Delegabilità e limiti del potere legislativo. Funzioni ispettive delle Camere; interrogazione, interpellanza, inchiesta. Funzione ispettiva finanziaria; il bilancio. Il Senato; sue attribuzioni.

Il potere esecutivo. Il diritto di ordinanza Il Governo di gabinetto. Fondamento giuridico del Governo di gabinetto.

Il potere giudiziario; sua autonomia e sue funzioni. Attribuzioni del potere giudiziario in rapporto agli atti dei poteri legislativo ed esecutivo.

Teoria dei rapporti fra lo Stato e l'individuo.

Diritto amministrativo.

Concetto e partizione del diritto amministrativo.

Organizzazione dell'amministrazione in generale. Nozione di pubblico ufficio. La gerarchia. Teoria dei rapporti fra gli impiegati e lo Stato. Disposizioni vigenti sullo stato giuridico ed economico degli impiegati civili.

L'amministrazione centrale; criterio organico della sua ripartizione. I Ministeri. Il Consiglio dei Ministri.

Le garanzie dell'azione amministrativa. Corpi consultivi generali: Il Consiglio di Stato; sue attribuzioni consultive. Il sindacato sull'azione amministrativa. La Corte dei conti; varietà delle sue attribuzioni. Corpi consultivi speciali. Organi di controllo e ispettivi: Ragioneria generale dello Stato, ragionerie delle amministrazioni centrali e provinciali. Direzione generale del tesoro. Ispettorati amministrativi tecnici, fiscali e demaniali.

L'amministrazione locale Le circoscrizioni amministrative. Gli organi dell'amministrazione locale. Gli enti autarchici. Elettorato amministrativo. Organizzazione comunale e provinciale. La tutela giuridica ed economica.

Attività dell'amministrazione. La dichiarazione e l'esecuzione della volontà dello Stato I poteri di polizia. L'espropriazione per causa di utilità pubblica. L'attività amministrativa dello Stato per il progresso e lo sviluppo sociale; caratteri e forme diverse.

La difesa giurisdizionale contro l'azione amministrativa. Teoria e principi generali. L'ordinamento italiano e i suoi precedenti storici. La giurisdizione ordinaria e le giurisdizioni speciali amministrative. La giustizia amministrativa. Funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giunta provinciale amministrativa. Dei conflitti di attribuzione e dei conflitti di giurisdizione.

La responsabilità diretta e indiretta dello Stato.

Diritto civile.

Le fonti del diritto civile italiano. La interpretazione delle norme giuridiche.

Personalità e capacità di agire. Delle persone fisiche. Della cittadinanza. Naturali modificazioni della personalità. La persona giuridica.

Distinzioni giuridiche delle cose. Atto o negozio giuridico. Invalidità dei negozi giuridici. L'azione e le prove; distinzione delle azioni. L'eccezione.

Concetto e caratteri del diritto di proprietà. Della comunione e in ispecie della comproprietà. Concetto e distinzioni del possesso. Acquisto, conservazione, perdita, tutela del possesso. Modi di acquisto e di estinzione della proprietà. Azioni e tutela della proprietà.

Concetto di obbligazione. Distinzioni e cause delle obbligazioni. Il contratto. Requisiti essenziali per la validità del contratto e suoi effetti. Distinzione dei contratti. Dei principali contratti regolati dal Codice civile. Dei quasi contratti. Del delitto e del quasi delitto. Garanzie legali e convenzionali dell'adempimento delle obbligazioni. Della fideiussione. Modi di estinzione delle obbligazioni.

Successioni legittime e testamentarie.

Diritto commerciale.

Le fonti del diritto commerciale. Gli atti di commercio. Caratteri, capacità, diritti ed obblighi dei commercianti.

Delle società commerciali. Sulla personalità giuridica delle società commerciali. Carattere giuridico dell'azienda commerciale. Le privative industriali e la proprietà intellettuale.

Le merci e i crediti. Dei titoli di credito in generale e della cambiale in particolare.

Obbligazioni commerciali. Resoluzione dei contratti. Prova delle obbligazioni. Dei principali contratti e particolarmente del contratto di conto corrente, di trasporto, di assicurazione, di mandato, di commissione, di deposito.

Il fallimento.

Nozioni generali di diritto marittimo.

Della prescrizione nel diritto commerciale.

PARTE III.

A) *Ragioneria e matematica finanziaria.*

Ragioneria teorica: L'amministrazione economica. Funzioni di ragioneria e loro classificazione. La revisione e il controllo.

Costituzione e ordinamento dell'azienda. L'inventario. I preventivi.

Della gestione: Concetto generale. Accertamento, riscossione, versamento delle entrate. Impegno, liquidazione, pagamento delle spese. Funzioni scritturali. Teorica del conto, oggetto e forma dei conti. Scritture elementari e complesse. Ordinamento contabile e quadro di contabilità.

Scrittura semplice. Scrittura doppia; cenno storico; sue varie forme. Metodo logismografico; metodo statmografico.

Contabilità finanziaria e patrimoniale. Rendiconti. Revisioni. Approvazione finale.

Ragioneria applicata alle aziende pubbliche: Caratteri generali delle aziende pubbliche, loro beni e mezzi economici. Funzioni di gestione. Contabilità finanziaria e patrimoniale. Nozioni generali sull'azienda dello Stato, dei Comuni, delle Provincie e delle Opere pie.

Matematica finanziaria: Interesse composto discreto e continuo. Sconto composto commerciale e razionale, discreto e continuo. Annualità. Rendite. Ammortamenti. Nozioni elementari sulla teoria della mortalità e delle assicurazioni.

B) *Contabilità di Stato.*

Concetto e definizione di contabilità di Stato; suo sviluppo in Italia; la legislazione italiana. Cenni di legislazione comparata.

Organi e funzioni di controllo nell'Amministrazione statale. Controllo esterno; il Parlamento e la Corte dei conti Controllo interno: La Ragioneria generale dello Stato; le ragionerie centrali e provinciali; il Consiglio dei ragionieri.

Funzionamento della Ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie centrali, secondo le norme legislative e regolamentari, generali e speciali.

I beni dello Stato; demanio pubblico e beni patrimoniali. Gli inventari dei beni dello Stato; classificazione delle attività e delle passività; forme diverse di inventari; criteri generali di valutazione.

Il bilancio dello Stato; preparazione e struttura del bilancio.

L'esercizio finanziario; le entrate e le spese; loro classificazione e valutazione: bilancio di competenza e di cassa: variazioni agli stanziamenti di bilancio; fondi di riserva.

Il bilancio come legge; presentazione al Parlamento; esame secondo i vari sistemi; conflitti parlamentari e rifiuto del bilancio; voto del bilancio: sua esecuzione. Vicende del bilancio in Italia.

Il conto consuntivo finanziario e patrimoniale; sua preparazione e struttura; materia e forma.

I contratti: generalità; capitolati d'oneri; procedimenti per gli incanti, per l'appalto-concorso, per le licitazioni e le trattative private; servizi ad economia; collaudi. Competenza dei corpi consultivi in materia contrattuale.

Servizi dell'entrata; generalità. Accertamento, modi in cui esso si compie, riscossione diretta e per appalto, cauzioni. Versamento, fatture di versamento, quietanze; compensazione.

Servizio della spesa; generalità: impegno provvisorio e definitivo; varie specie d'impegni: legislativi, giudiziali, contrattuali, amministrativi. Controllo degli impegni. Liquidazione, modi diversi di liquidazione. Pagamento, varie forme dei titoli relativi.

Servizio di tesoreria e dei magazzini. Tesoreria centrale. Tesorerie provinciali e coloniali. Agenti di riscossione principali e secondari. Consegnatari. Resa dei conti amministrativi. Resa dei conti giudiziali, specie, contenuto e documentazione; giudizio della Corte dei conti; istruttoria, procedura e decisioni.

Le scritture: scritture elementari: loro ordinamento per le entrate e le spese. Scritture complesse, ordinamento e vicende in Italia.

Disposizioni vigenti sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440, e successive modificazioni). Regolamento relativo (R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni).

Il Ministro: VOLPI.

Concorso ai posti disponibili nel grado di vicesegretario del ruolo del personale di concetto delle ragionerie centrali (Gruppo A) in applicazione dell'art. 53, lettera a), del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 53, lettera *a*, del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;
Visto l'art. 22, 2° comma, del R. decreto 25 marzo 1923, n. 599;
Visto l'art. 198, 1° comma, del R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto uno speciale esame di concorso ai posti disponibili nel grado di vice-segretario del ruolo del personale di concetto delle ragionerie centrali (Gruppo *A*).

Il numero dei posti da conferire ai vincitori sarà stabilito con successivo decreto.

Art. 2.

Al predetto concorso saranno ammessi gli impiegati delle categorie inferiori dell'Amministrazione finanziaria, che si trovino in servizio almeno dal 30 settembre 1922 o siano muniti di diploma di licenza di istituto tecnico o di liceo ovvero di scuola media di commercio.

Art. 3.

Coloro che intendano prendere parte al concorso debbono presentare all'autorità da cui dipendono entro il termine di 20 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno:

a) domanda su carta da bollo da L. 3, diretta al Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato, divisione 1ª);

b) il titolo di studio di cui al precedente art. 2.

Le domande degli aspiranti dovranno essere debitamente protocollate dall'autorità ricevente, che ne curerà l'immediata trasmissione al Ministero.

Art. 4.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale, sulle materie di cui al programma allegato.

Tanto le prove scritte quanto la prova orale avranno luogo in Roma, presso il Ministero delle finanze, le prime nei giorni 12 e 13 ottobre 1925, quella orale in giorni da destinarsi.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice sarà composta di tre funzionari del ruolo del personale di concetto delle ragionerie centrali, come segue:

un funzionario di grado 5°, presidente;
un direttore capo di ragioneria di 2ª classe, membro;
un direttore capo divisione od ispettore superiore, membro;
un funzionario di grado non inferiore al 9° eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 6.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove di esame sono applicabili le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale il candidato dovrà ottenere almeno la votazione di sette decimi.

La Commissione formerà la graduatoria dei vincitori del concorso; a parità di voti sarà osservato l'ordine di precedenza stabilito dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 agosto 1925.

p. *Il Ministro*: D'ALESSIO.

Programma dello speciale esame di concorso ai posti disponibili nel grado di vicesegretario del ruolo del personale di concetto delle ragionerie centrali (Gruppo A).

Contabilità generale dello Stato; ragioneria teorica ed applicata alle aziende pubbliche. (Prova scritta e orale).

Nozioni di scienza delle finanze, di economia politica e di statistica. (Prova scritta e orale).

Nozioni di diritto civile, amministrativo e costituzionale. (Prova orale).

p. *Il Ministro*: D'ALESSIO.

Concorso ai posti disponibili nel grado di viceragioniere del ruolo del personale di ragioneria delle Intendenze di finanza (Gruppo B) in applicazione dell'art. 53 (lettera a) del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 53, lettera *a*) del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;
Visto l'art. 198, 1° comma, del R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto uno speciale esame di concorso ai posti disponibili nel grado di vice-ragioniere del ruolo del personale di ragioneria delle Intendenze di finanza (Gruppo *B*).

Il numero dei posti da conferire ai vincitori sarà stabilito con successivo decreto.

Art. 2.

Al predetto concorso saranno ammessi gli impiegati delle categorie inferiori dell'Amministrazione finanziaria, che si trovino in servizio almeno dal 30 settembre 1922 e siano muniti di diploma di licenza di istituto tecnico o di liceo.

Art. 3.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono presentare all'autorità da cui dipendono, entro il termine di 20 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno:

a) domanda su carta da bollo da L. 3, diretta al Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato, divisione 1ª);

b) il titolo di studio di cui al precedente art. 2.

Le domande degli aspiranti dovranno essere debitamente protocollate dall'autorità ricevente, che ne curerà l'immediata trasmissione al Ministero.

Art. 4.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale, sulle materie di cui al programma allegato.

Tanto le prove scritte quanto la prova orale avranno luogo in Roma, presso il Ministero delle finanze, le prime nei giorni 19 e 20 ottobre 1925, quella orale in giorni da destinarsi.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice sarà composta di tre funzionari, come segue:

uno di grado 5° appartenente al ruolo del personale di concetto delle ragionerie centrali, presidente;

due di grado 6° dei quali uno appartenente al predetto ruolo e l'altro al ruolo del personale di ragioneria delle Intendenze di finanza, membri;

un funzionario del ruolo di concetto delle ragionerie centrali, di grado non inferiore al 9°, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 6.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove di esame sono applicabili le norme contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale il candidato dovrà ottenere almeno la votazione di sette decimi.

La Commissione formerà la graduatoria dei vincitori del concorso; a parità di voti sarà osservato l'ordine di precedenza stabilito dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 agosto 1925.

p. *Il Ministro*: D'ALESSIO.

Programma del concorso per esame ai posti disponibili nel grado di viceragioniere del ruolo di ragioneria delle Intendenze di finanza (Gruppo B).

Ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche. Computisteria. Algebra, fino alle equazioni di 2° grado. (Prova scritta e orale).

Principi di economia politica e di scienza delle finanze. (Prova scritta e orale).

Nozioni di contabilità generale dello Stato. (Prova orale).

p. *Il Ministro*: D'ALESSIO.

Esame di idoneità al grado iniziale dei ruoli del personale d'ordine delle ragionerie centrali e degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (Gruppo C) in applicazione degli articoli 53 (lettera b) del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e 198 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 53, lettera *b*) del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;
Visto l'art. 198 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto uno speciale esame di idoneità al grado iniziale dei ruoli del personale d'ordine delle ragionerie centrali e degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (Gruppo C), fra gli agenti subalterni di ruolo dell'Amministrazione finanziaria e gli operai di ruolo della stessa Amministrazione che al 30 settembre 1922 disimpegnavano, almeno da un anno, mansioni inerenti alla carriera d'ordine.

Art. 2.

Ove siano riconosciuti meritevoli di essere ammessi all'esame dal competente Consiglio di amministrazione, i predetti candidati dovranno sostenere una prova scritta e una orale su materia riguardante l'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria centrale e provinciale e nozioni elementari di aritmetica.

Art. 3.

Coloro che intendono prendere parte all'esame debbono presentare all'autorità da cui dipendono, entro il termine di venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda in carta bollata da L. 3, diretta al Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato, divisione 1ª) da cui risulti a quale dei due ruoli indicati nel precedente art. 1 il candidato aspira.

Alla domanda debbono essere uniti:

a) un certificato in carta da bollo da L. 2, attestante che il candidato al 30 settembre 1922 disimpegnava, almeno da un anno, mansioni inerenti alla carriera d'ordine;

b) un rapporto informativo del capo d'ufficio esprimente in modo preciso e sintetico il giudizio sulla capacità, sulla disciplina e sulla condotta morale, nonchè sulla sua attitudine all'impiego cui aspira e riassumente il detto giudizio mediante una delle qualifiche previste dall'art. 12 (comma 4°) del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili con esclusivo riferimento alle mansioni d'ordine disimpegnate dal candidato.

Le domande degli aspiranti dovranno essere debitamente protocollate dalla autorità ricevente, che ne curerà l'immediata trasmissione al Ministero.

Art. 4.

L'esame consisterà in una prova scritta che avrà luogo in Roma, presso il Ministero delle finanze, il giorno 31 ottobre 1925, e una orale che avrà luogo parimenti in Roma, in giorno da destinarsi.

La prova scritta sarà giudicata dalla Commissione esaminatrice anche in relazione alla calligrafia.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice sarà composta:

da un funzionario del grado 6° appartenente al ruolo del personale di concetto delle ragionerie centrali, presidente;

da un capo sezione del ruolo predetto, membro;

da un direttore di ragioneria delle Intendenze di finanza, membro.

Un funzionario del ruolo di concetto delle ragionerie centrali, di grado non inferiore al 10°, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 6.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove di esame sono applicabili le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta almeno sette decimi. Eguale votazione dovranno riportare anche nella prova orale per conseguire l'idoneità.

Art. 8.

La Commissione formerà due distinte graduatorie dei candidati risultanti idonei, ai sensi del precedente articolo, una per il ruolo d'ordine delle ragionerie centrali, l'altra per quello degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza.

A parità di voti sarà osservato l'ordine di precedenza stabilito dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 9.

Le graduatorie degli idonei saranno approvate con decreto Ministeriale e pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero.

Art. 10.

Sono esenti dall'esame di idoneità di cui al precedente art. 1 gli agenti subalterni di ruolo dell'Amministrazione finanziaria che oltre a trovarsi nelle condizioni ivi indicate, provengano dai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia guardia di finanza, con non meno di 12 anni di effettivo servizio alle armi, purchè siano riconosciuti idonei al passaggio di categoria dal competente Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Gli agenti subalterni di cui al precedente articolo, che aspirano al passaggio nel ruolo del personale d'ordine delle ragionerie centrali ovvero nel ruolo degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza, dovranno farne domanda nei modi e nei termini di cui all'art. 3 del presente decreto, allegandovi il certificato di servizio militare rilasciato in carta da bollo da L. 2, attestante la condizione di sottufficiale ed il diritto al passaggio all'impiego civile.

Art. 12.

Gli agenti subalterni predetti, che siano riconosciuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione del passaggio alla categoria superiore, saranno collocati in ruolo dopo quelli che superino l'esame di cui all'art 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 agosto 1925.

p. *Il Ministro*: D'ALESSIO.

Concorso ai posti disponibili nel grado iniziale del personale d'ordine delle ragionerie centrali e degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (Gruppo C), in applicazione degli articoli 53 (lettera a) del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e 198 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 53 lettera *a*) del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;
Visto l'art. 198 del R decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto uno speciale esame di concorso ai posti disponibili nel grado iniziale dei ruoli del personale d'ordine delle ragionerie centrali e degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (Gruppo *C*).

Il numero dei posti da conferire ai vincitori sarà stabilito con successivo decreto.

Art. 2.

Al predetto concorso saranno ammessi gli agenti subalterni e gli operai di ruolo dell'Amministrazione finanziaria, che si trovino in servizio almeno dal 30 settembre 1922 e siano muniti di licenza di scuola media inferiore o di titoli equipollenti.

Art. 3.

Coloro che intendano prendere parte al concorso debbono presentare alla autorità da cui dipendono, entro il termine di venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno:

a) domanda su carta da bollo da L. 3, diretta al Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato, divisione 1ª) da cui risulti per quale dei due ruoli indicati nel precedente art. 1 l'aspirante intenda di concorrere;

b) il titolo di studio di cui il precedente art. 2.

Le domande degli aspiranti dovranno essere debitamente protocollate dall'autorità ricevente, che ne curerà l'immediata trasmissione al Ministero.

Art. 4.

L'esame consisterà in due prove scritte ed una prova orale, su materia riguardante l'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria centrale e provinciale e nozioni elementari di aritmetica.

Le prove scritte saranno giudicate dalla Commissione esaminatrice anche in relazione alla calligrafia.

Tanto le prove scritte quanto la prova orale avranno luogo in Roma, presso il Ministero delle finanze, le prime nei giorni 26 e 27 ottobre 1925, quella orale in giorni da destinarsi.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice sarà composta:

da un funzionario del grado 6° appartenente al ruolo del personale di concetto delle ragionerie centrali, presidente;

da un capo sezione del ruolo predetto, membro;

da un direttore di ragioneria delle Intendenze di finanza, membro.

Un funzionario del ruolo di concetto delle ragionerie centrali, di grado non inferiore al 10°, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 6.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove di esame sono applicabili le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale il candidato dovrà ottenere almeno la votazione di sette decimi.

Art. 8.

La Commissione formerà due distinte graduatorie dei candidati risultanti vincitori ai sensi del precedente articolo: una per il ruolo d'ordine delle ragionerie centrali, l'altra per quello degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza.

A parità di voti sarà osservato l'ordine di precedenza stabilito dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 9.

Le graduatorie dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto Ministeriale e pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 agosto 1925.

p. *Il Ministro*: D'ALESSIO.

REALE ORFANOTROFIO MILITARE DI NAPOLI

Concorso per conferimento di borse di studio per orfani di ufficiali del Regio esercito.

Il Reale orfanotrofio militare di Napoli bandisce pubblico concorso pel conferimento di n. 80 borse di studio a favore degli orfani di ufficiali del Regio esercito dell'ammontare da L. 400 a L. 1200 in ragione dei vari corsi di studio.

Il termine per la presentazione delle istanze e dei documenti scade al 30 settembre 1925.

Per maggiori schiarimenti rivolgersi alle Regie prefetture del Regno.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.